



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

Allegato alla Det. n. 18210/524
del 28.09.2017

Direzione Generale
Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

SOTTOMISURA 3.2

**Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1.	Descrizione e finalità del tipo d'intervento.....	4
2.	Principali riferimenti normativi	4
3.	Dotazione finanziaria.....	6
4.	Beneficiari.....	6
5.	Entità dell'aiuto e massimali di spesa	7
6.	Requisiti di ammissibilità	7
6.1.	Azioni ammissibili	7
6.2.	Condizioni di ammissibilità	8
6.3.	Regimi di qualità ammissibili	9
6.4.	Data di inizio e conclusione delle azioni.....	11
6.5.	Numero di domande presentabili	11
7.	Spese ammissibili.....	11
8.	Spese non ammissibili.....	13
9.	Requisiti del progetto.....	14
10.	Impegni e obblighi	15
10.1	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	15
11.	Vincoli sul sostegno.....	16
12.	Soggetti responsabili dell'attuazione.....	17
13.	Criteri di selezione.....	17
14.	Procedura di selezione delle domande	18
15.	Procedure operative	19
15.1	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	19
15.2	Presentazione e istruttoria della domanda di sostegno	20
15.2.1	Allegati alla domanda di sostegno.....	23
15.3	Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento	24
15.3.1	Domanda di pagamento del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori)	24
15.3.2	Domanda di pagamento del saldo finale	24
15.3.3	Allegati alla domanda di pagamento del SAL e del saldo finale	25

2/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

15.3.4	Controlli amministrativi delle domande di pagamento.....	26
15.4	Correzione degli errori palesi.....	28
15.5	Varianti.....	28
15.6	Varianti non sostanziali.....	29
15.7	Proroghe.....	30
16.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	30
17.	Ritiro delle domande.....	31
18.	Revoche, riduzioni ed esclusioni.....	31
19.	Disposizioni per l'esame dei reclami.....	33
20.	Monitoraggio e valutazione.....	34
21.	Disposizioni finali.....	35
22.	Elenco dei Servizi Territoriali Argea Sardegna.....	36



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

La misura 3 contribuisce alla realizzazione della Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura" e contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La sottomisura 3.2 è attivata con l'obiettivo di fornire un sostegno alle associazioni di produttori per la realizzazione di azioni di informazione e promozione nel mercato interno riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'art. 16 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e descritti nel PSR per la sottomisura 3.1.

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016), modificato con la Decisione C(2016) 8506 dell'8.12.2016;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2015 e ss.mm.ii;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017;
- Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell' 11 febbraio 2016;
- D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi” ;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2425/DecA/49 del 27.09.2017 che approva le disposizioni per l'attuazione del bando per l'annualità 2017 della sottomisura 3.2;
- Determinazione AdG n. 10181-330 del 07.07.2016 che delega ad Argea Sardegna le attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento;

5/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Determinazione AdG n. 4181-70 del 02.03.2017 che approva il Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020.

3. Dotazione finanziaria

La disponibilità finanziaria stanziata a valere sul presente bando, come definita con Decreto Assessoriale n. 2425/DecA/49 del 27.09.2017, è pari a Euro 1.500.000,00.

4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono le seguenti associazioni di produttori di cui almeno un operatore che aderisce ad un regime di qualità ammesso:

- ConSORZI di tutela dei prodotti DOP/IGP definiti all'articolo 3, punto 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- ConSORZI di Tutela dei vini DOP/IGP indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010;
- Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciute ai sensi della pertinente normativa nazionale;
- ConSORZI di imprese composti esclusivamente da imprese operanti nel settore della produzione di prodotti agricoli e alimentari, costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile, e cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali;
- Reti di imprese ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i. con soggettività giuridica (Rete-soggetto) iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che raggruppano esclusivamente imprese operanti nel settore della produzione di prodotti agricoli e alimentari.

Le associazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) ed e) devono avere sede operativa in Sardegna e presentare un atto del proprio organo decisionale competente che approva il progetto sottoscrivendone gli impegni e assicura la necessaria copertura finanziaria. Inoltre, le associazioni devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla liquidazione dei contributi collegati al progetto promozionale.

- Reti di imprese ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i. prive di soggettività giuridica (rete contratto) e ATI/ RTI/ ATS, che raggruppano esclusivamente imprese operanti nel settore della produzione di prodotti agricoli e alimentari, costituite o costituende.

Ogni impresa/partner facente parte del raggruppamento di cui alla lettera f) deve avere sede operativa in Sardegna, produrre l'atto del proprio organo decisionale competente di approvazione del progetto, unitamente alla costituzione del raggruppamento o alla sottoscrizione del contratto di

6/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

rete che contenga le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai ruoli di ciascun partner.

Inoltre, ogni impresa/partner deve conferire con atto pubblico o scrittura privata autenticata, unitamente alla costituzione del raggruppamento o alla sottoscrizione del contratto di rete, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, che pertanto risulta essere:

- richiedente e beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell'aggregazione;
- il referente del progetto per quanto riguarda la sottoscrizione degli impegni derivanti dall'accesso al presente bando;
- il referente per tutti i rapporti con l'amministrazione regionale;
- il soggetto che sostiene ogni spesa e provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le Reti di imprese (rete contratto), ATI/ RTI/ ATS non ancora formalmente costituite dovranno assumere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'impegno a costituirsi con le modalità sopra indicate entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del sostegno. Copia dell'atto costitutivo dovrà essere presentato in allegato alla prima domanda di pagamento.

L'atto costitutivo deve prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla liquidazione dei contributi collegati al progetto promozionale.

Per i consorzi, per le reti e per i raggruppamenti temporanei, l'attività svolta dalle singole imprese deve risultare dall'oggetto sociale e dalla descrizione dell'attività svolta riportata nella visura camerale.

5. Entità dell'aiuto e massimali di spesa

Il sostegno è concesso per un progetto inerente attività di informazione e promozione e consiste in un contributo in conto capitale con intensità pari al 70% della spesa ammissibile.

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

Il regime de minimis si applica quando i prodotti, rientranti in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione, non sono compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In tal caso, il massimale di contributo concedibile è pari a Euro 200.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi finanziari precedenti.

6. Requisiti di ammissibilità

6.1. Azioni ammissibili

Ai fini della sottomisura sono ammissibili le seguenti attività di informazione e di promozione:

7/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- informazione ai consumatori miranti a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori attraverso la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative nutrizionali e organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità; educazione alimentare presso i diversi soggetti del mercato obiettivo;
- azioni in materia di pubbliche relazioni, promozione, pubblicità e informazione mirata alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione supportati anche da studi e ricerche finalizzati a verificarne gli orientamenti e a valutarne i risultati;
- organizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi di importanza nazionale e internazionale al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti e ampliarne gli sbocchi nel mercato compresi gli studi intesi a valutarne i risultati.

Pertanto, ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno i progetti di informazione e di promozione che prevedono specifiche azioni fra le seguenti:

- a) Realizzazione e diffusione di testi, spot, filmati pubblicitari, siti web, materiale informativo, promozionale e pubblicitario;
- b) Realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione;
- c) Realizzazione di degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate eno-gastronomiche territoriali;
- d) Partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi di rilevanza nazionale e internazionale;
- e) Studi e ricerche di mercato e sondaggi di opinione funzionali alle campagne di informazione e promozione.

6.2. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno solo i progetti contenenti azioni di informazione e promozione realizzate nel mercato interno europeo.

Sono ammissibili al sostegno solo i progetti aventi una dimensione minima di spesa ammissibile di Euro 30.000,00, iva esclusa, e una dimensione massima di spesa ammissibile di Euro 300.000,00, iva esclusa.

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG.

Le azioni di informazione e promozione possono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti rientranti in un regime di qualità e possono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del

8/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.

Con riguardo agli altri regimi di qualità, nel biologico e nella produzione integrata, l'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Le azioni di informazione e di promozione non devono riguardare i marchi commerciali.

Il messaggio informativo e promozionale dell'azione presente anche nel materiale grafico e/o audiovisivo redatto nell'ambito del progetto finanziato con la presente sottomisura dovrà essere conforme ai dettami della normativa comunitaria e sarà oggetto di verifica istruttoria.

Non sono ammissibili le attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.

6.3. Regimi di qualità ammissibili

Il sostegno è concesso per le attività di informazione e promozione relative a prodotti rientranti in un regime di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1) Denominazioni d'origine protetta (DOP), Indicazioni geografiche protette (IGP) iscritte nell'apposito registro comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012:

- Fiore sardo DOP
- Pecorino romano DOP
- Pecorino sardo DOP
- Agnello di Sardegna IGP
- Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP
- Zafferano di Sardegna DOP
- Carciofo spinoso di Sardegna DOP
- Culurgionis d'Ogliastra IGP

2) Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

3) Vini a denominazione di origine protetta di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, inseriti nello specifico registro comunitario:

- Vermentino di Gallura DOCG
- Alghero DOC
- Arborea DOC
- Campidano di Terralba DOC
- Cannonau di Sardegna DOC
- Carignano del Sulcis DOC
- Girò di Cagliari DOC
- Malvasia di Bosa DOC
- Mandrolisai DOC
- Monica di Sardegna DOC
- Moscato di Sardegna DOC

9/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Moscato di Sorso-Sennori DOC
- Nasco di Cagliari DOC
- Nuragus di Cagliari DOC
- Sardegna Semidano DOC
- Vermentino di Sardegna DOC
- Vernaccia di Oristano DOC
- Cagliari DOC
- Barbagia IGT
- Colli del Limbara IGT
- Isola dei Nuraghi IGT
- Marmilla IGT
- Nurra o Nurra Algherese IGT
- Ogliastra IGT
- Parteolla IGT
- Planargia IGT
- Provincia di Nuoro IGT
- Romangia IGT
- Sibiola IGT
- Tharros IGT
- Trexenta IGT
- Valle del Tirso IGT
- Valli di Porto Pino IGT

4) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 iscritte nello specifico registro comunitario:

- Mirto di Sardegna IG

5) Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CEE) n. 1601/1991, iscritti nello specifico registro comunitario.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

- 1) Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
- 2) Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;
- 3) Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna - DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015 **(tale regime è ammissibile soltanto a partire dalla sua attivazione).**

Non sono ammissibili le attività di informazione e promozione dei regimi facoltativi di certificazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lett. c) del Reg. UE 1305/2013.

10/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6.4. Data di inizio e conclusione delle azioni

I progetti devono riguardare attività di informazione e promozione da realizzarsi dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al 30 giugno 2019.

I richiedenti possono iniziare le attività anche prima della notifica o pubblicazione dell'atto di concessione del finanziamento. In tal caso l'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata. Si evidenzia che non sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

6.5. Numero di domande presentabili

A valere sul presente bando:

- le associazioni di produttori di cui lettere a), b), c), d), e) ed f) del paragrafo 4, possono presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando;
- i singoli partner dei raggruppamenti di cui alla lettera f) del paragrafo 4, possono partecipare ad un solo raggruppamento temporaneo nell'ambito del presente bando.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi per l'acquisizione dei beni/servizi inerenti lo svolgimento delle azioni di informazione e promozione, come di seguito elencati:

- a. Realizzazione e diffusione di testi, spot, filmati pubblicitari, siti web, materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
Vi rientrano: la progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali; sviluppo e implementazione di siti web; acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media, stampa, internet; cartellonistica e affissione;
- b. Realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione.
Vi rientrano le spese per le attività di ideazione, approntamento e realizzazione dell'azione, comprese le spese per viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti (giornalisti, buyer, operatori di settore, etc.); spese per la logistica e i servizi accessori. Sono ammissibili le spese per il prodotto offerto in degustazione per un massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili della relativa azione.
- c. Realizzazione di degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate eno-gastronomiche territoriali.
Vi rientrano le spese per l'ideazione, approntamento e realizzazione dell'azione, comprese le spese per l'affitto e l'allestimento delle strutture, noleggio attrezzature e strumenti didattici ed informatici; noleggio mezzi di trasporto, assicurazione, spese per visite in azienda/fattoria didattica; spese per relatori e/o esperti e/o testimonial del prodotto oggetto di promozione; spese per il prodotto offerto in degustazione per un massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili dell'azione; spese di interpretariato; servizi accessori; servizio hostess/addetti alla

11/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- degustazione/sommelier/altri prestatori di servizio qualificati; spese per la realizzazione di attività di comunicazione relative all'evento;
- d. Partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Vi rientrano le spese per:
- progettazione, affitto, allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio dell'area espositiva, noleggio attrezzature;
 - quote di iscrizione;
 - trasporto e assicurazione dei prodotti e dei materiali;
 - spesa di inserzione nel catalogo;
 - servizio hostess/interpreti/sommelier/altri prestatori di servizio qualificati;
 - supporto alla comunicazione.
- e. Studi e ricerche di mercato e sondaggi di opinione funzionali alle campagne di informazione e promozione. Pertanto tali costi sono ammissibili se correlati almeno ad un'altra azione ammissibile:
- spese per consulenze inerenti studi e/o ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione.

Al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi di cui sopra è necessario presentare 3 preventivi con le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

7.1 Missioni e trasferte

Con riferimento alle azioni di cui alle lettere b), c) e d), sono ammesse, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale, le spese inerenti le missioni del personale dipendente e/o dei componenti degli organi statuari del beneficiario fino ad un massimo di 2 persone per azione, effettuate in Italia o all'estero e direttamente imputabili alle attività realizzate, ed in particolare:

- spese di viaggio: aereo, nave, treno, mezzi di trasporto pubblico. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati. E' ammesso l'uso del mezzo privato dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dal rappresentante legale del beneficiario, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione. In questo caso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, sono rimborsabili solo le eventuali spese relative al biglietto navale, al pedaggio autostradale e le spese di parcheggio.

Le spese per l'uso di taxi sono consentite solo per la partecipazione alle azioni inerenti la "Partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi di rilevanza nazionale e internazionale". Pertanto, anche in tale caso, come per l'uso del mezzo privato, è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione.

-spese per vitto e alloggio: max 27,79 euro /pasto se la trasferta ha durata di almeno 8 ore e 55,47 euro per due pasti cumulabili se la trasferta ha durata di almeno 12 ore. Pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 3 stelle. Non sono ammissibili spese forfettarie, pertanto è necessario supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle

12/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

spese (ricevuta fiscale, fattura e scontrini fiscali purché descrittivi del bene o servizio acquistato).

7.2 Spese generali e di coordinamento

Le spese generali e di coordinamento regolarmente documentate sono riconosciute per un massimo del 5% della spesa ammessa e sono direttamente collegate alla proposta progettuale. Comprendono:

1. le spese di costituzione delle associazioni di produttori costituenti di cui alla lettera f) del paragrafo 4 (parcella notarile, imposta di registro, etc.).
2. eventuali spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto.
3. le spese relative all'attività di coordinamento del progetto.

Qualora necessario le spese devono essere supportate da almeno tre preventivi come specificato al successivo paragrafo 9.

In riferimento alle spese per il coordinatore, si precisa che l'attività di coordinamento può essere svolta da personale dipendente del beneficiario o essere affidata a terzi.

Nel caso in cui l'attività sia svolta da un dipendente del beneficiario, il costo ammissibile sarà calcolato in base al costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati ed altri elementi variabili della retribuzione), dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi (risultanti dai contratti vigenti) e moltiplicando per il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività di coordinamento.

Tale metodo di calcolo orario è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 2, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tale costo dovrà essere documentato e giustificato dal soggetto interessato; dovrà essere presentata apposita lettera di incarico al coordinatore nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare al progetto. La retribuzione rendicontabile dovrà essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività di coordinamento sul totale delle ore rese. Al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, nel caso specifico dei costi per il personale dipendente, tale dimostrazione è verificata facendo riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali.

Nel caso in cui l'attività sia svolta da un consulente esterno al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, lo stesso deve essere selezionato attraverso la valutazione di n. 3 preventivi con le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

8. Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche, programmi informatici e di beni strumentali durevoli;
- le spese di gestione ordinaria (ad es. luce, telefono, etc.);
- le spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

9. Requisiti del progetto

Il richiedente, per accedere alla presente sottomisura, deve presentare domanda di sostegno sul Sian con le modalità operative descritte al paragrafo 14.

La domanda di sostegno deve essere corredata da un **progetto**, organico e coerente, che evidenzi ed espliciti le azioni di informazione e promozione nelle quali è articolato, redatto secondo lo "Schema di progetto" (Allegato 1) e che contenga:

- a) la descrizione generale del progetto, quella specifica delle azioni che si intendono realizzare e la loro coerenza rispetto agli obiettivi del progetto. L'indicazione del/i regimi/prodotti di qualità su cui è incentrato il progetto e l'indicazione degli operatori aderenti al regime di qualità.
- b) il messaggio-chiave oggetto del progetto promozionale e del materiale informativo, promozionale e pubblicitario, corredato eventualmente dalle bozze, se disponibili.
- c) il cronoprogramma di massima riportante le date e le sedi di svolgimento delle azioni proposte. Nel caso in cui tali elementi non fossero disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno, il cronoprogramma dovrà indicare le date e/o sedi presunte, che andranno riportate nella relazione finale allegata alla domanda di pagamento.
- d) il piano finanziario composto dal piano dei costi che quantifichi dettagliatamente le spese ammissibili per azione e dal prospetto di raffronto tra preventivi di spesa.
Al fine di verificare la congruità e la ragionevolezza dei costi di progetto, dovranno essere presentati tre preventivi di spesa per ogni acquisizione di beni e servizi.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

14/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

E' necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante i motivi che hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica illustrativa, indicante i motivi di unicità del preventivo proposto corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono contenere obbligatoriamente le informazioni relative al fornitore e riportare la descrizione analitica dei beni e servizi o della fornitura richiesti.

10. Impegni e obblighi

I beneficiari della presente sottomisura si impegnano a:

- in caso di Reti di imprese (rete contratto), ATI/ RTI/ ATS non ancora formalmente costituite, costituirsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del sostegno con le modalità indicate al paragrafo 4 del presente bando, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila; il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il rispetto del presente impegno deve essere dimostrato tramite presentazione dell'atto costitutivo in allegato alla prima domanda di pagamento. Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui al paragrafo 17;
- presentare la domanda di saldo entro 90 giorni dal termine fissato nella decisione di finanziamento per la conclusione del progetto, salvo proroghe concesse. In mancanza di tale presentazione, si applicheranno le riduzioni ed esclusioni di cui al paragrafo 17;

I beneficiari della presente sottomisura devono rispettare il seguente obbligo specifico:

- il materiale informativo, promozionale e pubblicitario dovrà assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 (allegato XII) e Reg. (UE) n.808/2014 e s.s. mm e ii (allegato III), come evidenziato al successivo paragrafo 10.1.

10.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014.

I beneficiari sono informati delle loro responsabilità in materia di informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della regione Sardegna e nel bando delle norme pertinenti relative al sostegno concesso definite nell'Allegato III del Reg. to (UE) n. 808/2014, parte I (Azioni

15/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

informativa e pubblicitarie punto 2 di seguito riportato e come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016).

Con determinazione n. 7591/134 del 6 aprile 2017 dell'Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014/2020 sono state approvate le "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" recanti gli obblighi di informazione in capo ai beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Responsabilità dei beneficiari.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- inserendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una pagina web contenente una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa (formato A3) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della presente sottomisura devono rispettare i requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 di cui all'allegato alla det. 7591/134 del 6 aprile 2017– "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità".

Il Servizio responsabile del Piano di comunicazione provvede alla pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna di tutte le norme, indicazioni e caratteristiche tecniche utili per la realizzazione di pagine web, poster, targhe e cartelloni obbligatori ad uso dei beneficiari.

11. Vincoli sul sostegno

Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Reg. (UE) 1306/2013 e dell'articolo 48 del Reg. (UE) 809/2014.

Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al Reg. (UE) 1303/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al Reg. (UE) 1308/2013, si rimanda al paragrafo 14 del PSR Sardegna 2014/2020.

16/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

12. Soggetti responsabili dell'attuazione

L'Agenzia ARGEA Sardegna è incaricata di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e di pagamento.

Il Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna, ricevute le domande, provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

13. Criteri di selezione

Il documento di approvazione dei Criteri di selezione (protocollo n. 428/GAB del 18.02.2016) prevede che le domande di sostegno presentate vengano valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Principio di selezione: Tipologia del regime di qualità

Criterio di priorità	Punteggio	
	SI	NO (Zero)
Per i regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche: Consorzi di tutela riconosciuti	2	0
Per gli altri regimi di qualità di cui all'art. 16 (1) lett. a) e b) del Reg. UE n. 1305/2013: Associazioni con numero di produttori che aderiscono al regime di qualità ≥ 20	2	0

Principio di selezione: Tipologia dei regimi di qualità

Criterio di priorità	Punteggio	
	SI	NO (Zero)
Regimi di qualità di cui alla lettera a) dell'art. 16 (1) del Reg. UE n. 1305/2013	2	0
Regimi di qualità di cui alla lettera b) dell'art. 16 (1) del Reg. UE n. 1305/2013	1	0
Regimi di qualità istituiti o denominazioni di origine e indicazioni geografiche riconosciuta dal 01/01/2010	2	0
Regimi di qualità istituiti o denominazioni di origine e indicazioni geografiche riconosciuta prima del 01/01/2010	1	0
Punteggio minimo parziale	2	

Principio di selezione: Pluralità dei regimi di qualità

Criterio di priorità	Punteggio	
	SI	NO (Zero)
Numero di regimi di qualità o di prodotti a denominazioni di origine e indicazioni geografiche promossi (> di 2)	3	0
Numero di regimi di qualità o di prodotti denominazioni di origine e indicazioni	2	0

17/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Criterio di priorità	Punteggio	
	SI	NO (Zero)
geografiche promossi (= a 2)		
Numero di regimi di qualità o di prodotti denominazioni di origine e indicazioni geografiche promossi (< a 2)	1	0
Punteggio minimo parziale	1	

La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 3.

Le domande con punteggio da 6 a 9 saranno finanziate con priorità alta.

Le domande con punteggio da 3 a 5 saranno finanziate con priorità bassa

14.Procedura di selezione delle domande

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a sportello", in base al quale **le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare per il presente bando e tenuto conto della seguente ripartizione delle stesse.**

Le risorse finanziarie stanziare per il presente bando sono così ripartite:

Dotazione	Priorità	Percentuali	Importo in Euro
1.500.000,00	Alta	60%	900.000,00
	Bassa	40%	600.000,00

L'importo di Euro 900.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Alta in base al punteggio.

L'importo di Euro 600.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa in base al punteggio.

In caso di esaurimento delle risorse destinate alla fascia di Priorità Alta, le relative domande possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alla fascia di Priorità Bassa.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alla fascia di Priorità Bassa, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa in attesa di eventuali economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie della stessa fascia di priorità. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, soltanto qualora la quota di risorse destinata alla fascia di Priorità Alta non sia stata completamente utilizzata, in assenza di ulteriori domande da finanziare, dette risorse potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa sospese per mancanza di copertura finanziaria.

Si precisa inoltre che:

18/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione (ovvero con il rilascio) della domanda sul SIAN. Pertanto, ai fini dell'applicazione della presente procedura a sportello, le domande di sostegno saranno finanziate, nello specifico, **sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse**.
- Il richiedente, all'atto della domanda di sostegno, provvede a dichiarare il punteggio oggettivamente spettante in applicazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo precedente. In caso di errore palese nella dichiarazione del punteggio, il richiedente provvede ad informare l'ufficio istruttore competente, correggendo sul punto la domanda; in tale caso, ai fini della determinazione dell'ordine cronologico, rileva **la data di presentazione della rettifica alla domanda**, la quale è finanziata in coda a tutte le domande di sostegno rilasciate sul SIAN in pari data.

Attraverso il sito web della Regione, l'Amministrazione si riserva di comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul bando, quando definitivamente accertato da ARGEA.

15. Procedure operative

15.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori e i soggetti diversi dagli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.

In particolare, l'articolo 3 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, stabilisce che il fascicolo aziendale fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e costituisce elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Si ricorda che in ogni caso i documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25.

19/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

15.2 Presentazione e istruttoria della domanda di sostegno

La **presentazione delle domande di sostegno** a valere sul presente bando - annualità 2017 - potrà avvenire dal momento della pubblicazione del presente bando fino al **31 dicembre 2017**, per azioni da realizzarsi dalla presentazione della domanda di sostegno fino al 30 giugno 2019.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente bando.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata esclusivamente per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Non sono ricevibili domande compilate manualmente su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- gli Enti delegati, gli sportelli AGEA Nazionali e Regionali con ruolo di compilazione delle domande e i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse agli Enti delegati, agli sportelli AGEA e ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: <http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp>

Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN.

Nel caso di persone fisiche, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative dotate per statuto di organo decisionale collegiale occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Nel caso di reti di imprese/associazioni temporanee di cui alla lettera f) paragrafo 4 del presente bando, la sottoscrizione della domanda di sostegno deve essere effettuata dal capofila.

In riferimento alle modalità di sottoscrizione, si precisa che deve essere utilizzata la modalità di sottoscrizione con firma elettronica mediante codice OTP del richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda deve essere indirizzata attraverso il SIAN al Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del

20/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

comune in cui ha sede legale¹ l'azienda (paragrafo 22).

Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

La funzione di rilascio della domanda rappresenta il processo conclusivo della fase di presentazione della domanda a seguito della sottoscrizione con **firma digitale OTP** da parte del beneficiario.

Con l'operazione di rilascio la domanda si ritiene presentata attraverso il SIAN ed il procedimento amministrativo è avviato.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione richiesta nel presente Bando a pena di esclusione.

ARGEA provvede ai **controlli amministrativi sulle domande di sostegno**, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo richiesto dal presente Bando, pena il rigetto dell'istanza.

I punteggi e la posizione della domanda nella rispettiva fascia di punteggio sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

Gli interventi e la relativa spesa ammissibile sono determinati con l'istruttoria tecnico-amministrativa; la spesa per essere ammissibile deve essere:

- direttamente imputabile all'operazione, vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi della misura/sottomisura/tipo d'intervento del PSR;
- pertinente rispetto all'azione e/o intervento ammesso e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione e/o intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione e/o intervento oggetto della sovvenzione.

I costi ammissibili sono quelli descritti nel Bando e che sono effettivamente sostenuti dal beneficiario nel rispetto della normativa applicabile all'operazione considerata, identificabili e verificabili.

¹ Nel caso in cui la sede legale sia fuori territorio regionale si considera la sede operativa dove si realizza il maggior valore della produzione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

A tal fine, nel caso di acquisizione di beni e servizi, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno **tre preventivi di spesa** forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi, nel caso specifico dei costi per il personale (se il coordinatore è un dipendente), si fa riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, non specificati nel presente bando, è possibile fare riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" nel quale sono contenute indicazioni in merito ai principi generali della normativa relativa al FEASR, all'ambito di applicazione e alle forme di sostegno per lo sviluppo rurale, nonché indicazioni specifiche sull'ammissibilità di alcune tipologie di spese.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione della documentazione, fissato per una sola volta; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Ufficio procederà all'archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che sarà recepito con determinazione del direttore del servizio territorialmente competente attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;

22/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della domanda di sostegno.

15.2.1 Allegati alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata, con le stesse modalità, la seguente documentazione a pena di esclusione:

- A. Progetto completo redatto secondo lo schema di progetto (Allegato 1);
- B. Tre preventivi di spesa per ogni ipotesi di acquisizione di beni e servizi, forniti da fornitori differenti riportanti nel dettaglio l'oggetto del bene/servizio richiesto (come specificato al paragrafo 9);
- C. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'associazione richiedente o copia del contratto di rete nel caso di rete soggetto.;
- D. In caso di Reti contratto/RTI/ATI/ATS, unitamente alla copia del contratto di rete/atto costitutivo, è necessario allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di raggruppamento non ancora costituito occorre allegare una dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o rete di imprese entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del sostegno. Tale dichiarazione deve contenere in particolare l'impegno dei partecipanti a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capofila e specifica le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai ruoli di ciascun partecipante. La dichiarazione in carta semplice è sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che intende aderire al raggruppamento e ad essa deve essere allegata copia del documento di identità di ciascun firmatario;
- E. Atto dell'organo decisionale competente del richiedente che approva il progetto di cui al punto A, assicura la necessaria copertura finanziaria e che autorizza il legale rappresentante a

23/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- chiedere e riscuotere gli incentivi di legge; in caso di Reti contratto/RTI/ ATI/ATS, ogni partner deve produrre l'atto di approvazione del progetto.
- F. Elenco generale dei soci dell'associazione richiedente aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di Consorzi di tutela, Organizzazioni di produttori, Consorzi e Cooperative.
- G. Eventuale dichiarazione sostitutiva relativa al *de minimis* ai sensi del Reg. UE 1407/2013, per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE (come specificato al paragrafo 5 del presente bando) (Allegati 2 e 3, più Istruzioni Allegato I). In caso di Reti contratto/RTI/ ATI/ATS il modello base del richiedente deve essere compilato da ogni partner;
- H. Dichiarazioni sostitutive delle imprese (escluso il capofila) che compongono la rete contratto/RTI/ATI/ATS (Allegato 4).

15.3 Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata dal beneficiario nelle medesime modalità della domanda di sostegno. La domanda di pagamento può riguardare:

- a) stato di avanzamento lavori (SAL);
- b) saldo finale.

15.3.1 Domanda di pagamento del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori)

Per azioni progettuali completamente eseguite, conformemente alla previsione progettuale, il beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di uno o due acconti su stato di avanzamento lavori (SAL), presentando domanda informatizzata sul SIAN.

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

La misura degli acconti di SAL è:

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo non supera l'80% del contributo concesso;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo complessivamente non supera l'80% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

15.3.2 Domanda di pagamento del saldo finale

La domanda di pagamento del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata dal beneficiario entro e non oltre il 90° giorno successivo al termine fissato nella decisione di finanziamento per la conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata dagli uffici istruttori.

La mancata presentazione nei termini della domanda di saldo implica la decadenza totale della domanda di sostegno.

24/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

15.3.3 Allegati alla domanda di pagamento del SAL e del saldo finale

Alla domanda di pagamento, sia di SAL che di saldo finale, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- relazione tecnica dettagliata che documenti le attività effettuate e gli obiettivi raggiunti;
- rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo;
- ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle azioni di progetto rendicontate quale:
 1. materiale informativo/promozionale e pubblicitario realizzato;
 2. reportistica degli studi e/o ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione;
 3. documentazione digitale video o fotografica di ognuna delle attività effettuate, previste dal progetto, di cui alle lettere b), c) e d) del Paragrafo 6.1, contenente in particolare:
 - il contesto in cui si svolge l'azione;
 - i momenti significativi dello svolgimento dell'azione;
 - l'allestimento dell'area espositiva o stand o struttura o banco per degustazioni;
- giustificativi di spesa (fatture e altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente), accompagnati da liberatoria rilasciata dal fornitore;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto).

Per quanto riguarda le eventuali spese per missioni e trasferte si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 7.1.

Per le eventuali spese del personale (se il coordinatore è un dipendente) occorre produrre:

- buste paga;
- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dai quali si evincano le ore chiaramente impiegate nelle attività di coordinamento sul totale delle ore rese;
- lettera d'incarico con cui il dipendente viene assegnato al progetto con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto;
- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli oneri e ritenute. Nel caso di versamenti cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzia i pagamenti riferiti al coordinatore impiegato nel progetto.

Inoltre, nel caso di Reti di imprese (rete contratto)/RTI/ATI/ATS costituendi, è necessario allegare alla prima domanda di pagamento, unitamente all'atto costitutivo, il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata con le modalità specificate al paragrafo 4.

25/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

15.3.4 Controlli amministrativi delle domande di pagamento

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

Le spese non devono risultare sostenute da altri contributi provenienti da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del (UE) n. 1306/2013, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Il beneficiario deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto), fornito dall'ufficio istruttore, per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa. Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a terzi soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Il CUP verrà fornito all'atto della concessione salva precedente comunicazione da parte del beneficiario della volontà di inizio attività prima della concessione.

Le spese, per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati dalle fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Il pagamento effettivo del titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alla fattura, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA

26/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso con il timbro della banca al momento del versamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari si deve allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
 - f) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
 - g) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia disponibile può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammessi i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati per contanti.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probante

27/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

15.4 Correzione degli errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato.

15.5 Varianti

Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 11 febbraio 2016), al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i principi di seguito illustrati.

28/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Ai fini della presente sottomisura è considerata variante di progetto, esclusivamente:

a) la modifica alla tipologia di attività/azioni approvate.

Sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa se compatibili e migliorative.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le azioni previste in variante potranno essere realizzate dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante prima della eventuale formale approvazione della stessa non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate alla variante.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 30% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Una variante non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione della domanda di sostegno.

15.6 Varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale senza necessità di approvazione preventiva.

Non sono considerate varianti sostanziali le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, non sostanziali; le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle azioni approvate. La modifica non sostanziale va comunque motivata in sede di relazione finale, ma non comunicata e preventivamente autorizzata.

L'importo della variante non sostanziale non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali).

29/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento e l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

15.7 Proroghe

Il beneficiario può richiedere una proroga ai termini di scadenza per la conclusione dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento riportati nel provvedimento di concessione non superiore a due mesi oltre la scadenza prefissata, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione delle attività di progetto.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento delle attività; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

16. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale.

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la

30/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.

Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

17. Ritiro delle domande

In accordo alla normativa di riferimento, Reg. (UE) 809/2013 art. 3, il beneficiario può rinunciare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento. Tale rinuncia deve essere formalizzata per iscritto, e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA. Il ritiro della domande di sostegno e pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

La rinuncia non può essere effettuata nei seguenti casi:

- Al beneficiario sono già state comunicate inadempienze sui documenti che intende ritirare;
- Al beneficiario è già stato comunicato che la domanda oggetto di rinuncia è stata estratta per il controllo in loco;
- La domanda presenta un esito negativo a seguito di un controllo in loco.

18. Revoche, riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni di cui al paragrafo 10, o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, e altri requisiti e norme obbligatori.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

31/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo di cui alla lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La stessa sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

L'Organismo pagatore AGEA applica le riduzioni e le esclusioni in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali, a quelle contenute nel D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490, in particolare all'articolo. 20 e nel relativo Allegato 6, e nelle disposizioni regionali.

Come previsto dalla DGR n. 26/34 del 30.5.2017, con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2425/DecA/49 del 27.09.2017, sono state approvate le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni da applicare per la presente sottomisura. Pertanto, fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, il mancato rispetto degli impegni previsti al paragrafo 10 del presente bando comporta le riduzioni ed esclusioni di cui alla seguente tabella:

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli IMPEGNI	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Alto (5)	In caso di Reti di imprese (rete contratto), ATI/ RTI/ ATS non ancora formalmente costituite, mancata costituzione entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del sostegno con le modalità previste	Esclusione
Alto (5)	Mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti	Esclusione

32/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni e sanzioni:

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI in materia di informazione e pubblicità	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Basso (1)	Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato alla Determinazione 7591/134 del 6 aprile su tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della misura 3.2.	3%
Medio (3)	Mancanza sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove esistente, di una breve descrizione dell'operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.	5%
Medio (3)	Per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, mancata presenza di un poster o targa in un luogo facilmente visibile al pubblico	5%
Alto (5)	- Mancata presenza dell'emblema dell'UE su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione; e/o - Mancata presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione	10%

19. Disposizioni per l'esame dei reclami

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue.

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo **non definitivo**. Può essere proposto da chi **ha interesse** ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea.

33/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di Argea (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:
 - a. per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - b. per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, **il ricorso si intende respinto** (c.d. **silenzio-rigetto**).
Inoltre, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

20. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I beneficiari si impegnano a fornire informazioni e dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori. Sono rispettati gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013, a tal fine l'Autorità di gestione assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (direttiva 95/46/CE e regolamento (CE) n. 45/2001).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

34/38



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

21. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel Bando si fa espressamente riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

22. Elenco dei Servizi Territoriali Argea Sardegna

Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza.

SERVIZIO	COMUNI		
ARGEA Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus	Armungia Assemini Ballao Barrali Burcei Cagliari Capoterra Castiadas Decimomannu Decimoputzu Dolianova Domus De Maria Donori Elmas Escalaplano Escolca Esterzili Gergei Gesico Goni Guamaggiore Guasila Isili Mandas	Maracalagonis Monastir Monserrato Muravera Nuragus Nurallao Nuraminis Nurri Orroli Ortacesus Pimentel Pula Quartu Sant'Elena Quartucciu Sadali Samatzai San Basilio San Nicolò Gerrei San Sperate San Vito Sant' Andrea Frius Sarroch Selargius Selegas	Senorbì Serdiana Serri Sestu Settimo San Pietro Seulo Siliqua Silius Sinnai Siurgus Donigala Soleminis Suelli Teulada Ussana Uta Vallermosa Villa San Pietro Villanovatulo Villaputzu Villasalto Villasimius Villasor Villaspeciosa
ARGEA Servizio Territoriale del Medio Campidano	Arbus Barumini Collinas Furtei Genuri Gesturi Gonnosfanadiga Guspini Las Plassas Lunamatrona	Pabillonis Pauli Arbarei Samassi San Gavino Monreale Sanluri Sardara Segariu Serramanna Serrenti	Setzu Siddi Tuli Turri Ussaramanna Villacidro Villamar Villanovaforru Villanovafranca
ARGEA Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente	Buggerru Calasetta Carbonia Carloforte Domusnovas Fluminimaggiore Giba Gonnesa	Iglesias Masainas Musei Narcao Nuxis Perdaxius Piscinas Portoscuso	San Giovanni Suergiu Sant' Anna Arresi Sant' Antioco Santadi Tratalias Villamassargia Villaperuccio
ARGEA Servizio	Arzana	Jerzu	Tertenia

36/38



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO	COMUNI		
Territoriale dell'Ogliastra	Barisardo Baunei Cardedu Elini Gairo Girasole Ilbono	Lanusei Loceri Lotzorai Osini Perdasdefogu Seui Talana	Tortolì Triei Ulassai Urzulei Ussassai Villagrande Strisaili
ARGEA Servizio Territoriale del Nuorese	Aritzo Atzara Austis Belvi Birori Bitti Bolotana Borore Bortigali Desulo Dorgali Dualchi Fonni Gadoni Galtelli Gavoi Irgoli Lei	Loculi Lodè Lodine Lula Macomer Mamoiada Meana Sardo Noragugume Nuoro Oliena Ollolai Olzai Onani Onifai Oniferi Orani Orgosolo Orosei	Orotelli Ortueri Orune Osidda Ottana Ovodda Posada Sarule Silanus Sindia Siniscola Sorgono Teti Tiana Tonara Torpè
ARGEA Servizio Territoriale dell'Oristanese	Abbasanta Aidomaggiore Albagiara Ales Allai Arborea Ardauli Assolo Asuni Baradili Baratili San Pietro Baressa Bauladu Bidonì Bonarcado Boroneddu Bosa Busachi Cabras Cuglieri Curcuris Flussio Fordongianus Genoni	Marrubiu Masullas Milis Modolo Mogorella Mogoro Montresta Morgongiori Narbolia Neoneli Norbello Nughedu Santa Vittoria Nurachi Nureci Ollastra Simaxis Oristano Palmas Arborea Pau Paulilatino Pompu Riola Sardo Ruinas Sagama	Sedilo Seneghe Senis Sennariolo Siamaggiore Siamanna Siapiccia Simala Simaxis Sini Siris Soddì Solarussa Sorradile Suni Tadasuni Terralba Tinnura Tramatza Tresnuraghes Ula Tirso Uras Usellus Villa Sant'Antonio

37/38



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO	COMUNI			
	Ghilarza Gonnoscodina Gonnosnò Gonnostramatza Laconi Magomadas	Samugheo San Nicolò d'Arcidano San Vero Milis Santa Giusta Santulussurgiu Scano di Montiferro	Villanova Truschedu Villaurbana Villaverde Zeddiani Zerfaliu	
ARGEA Servizio Territoriale Sassarese	del	Alghero Anela Ardara Banari Benetutti Bessude Bonnanaro Bono Bonorva Borutta Bottidda Bultei Bulzi Burgos Cargeghe Castelsardo Cheremule Chiaramonti Codrongianos Cossoine Erula Esporlatu Florinas	Giave Illorai Ittireddu Ittiri Laerru Mara Martis Monteleone Roccadoria Mores Muros Nughedu San Nicolo' Nule Nulvi Olmedo Osilo Ossi Ozieri Padria Pattada Perfugas Plaghe	Porto Torres Pozzomaggiore Putifigari Romana Santa Maria Coghinas Sassari Sedini Semestene Sennori Siligo Sorso Stintino Tergu Thiesi Tissi Torralba Tula Uri Usini Valledoria Viddalba Villanova Monteleone
ARGEA Servizio Territoriale della Gallura	Aggius Aglientu Alà dei Sardi Arzachena Badesi Berchidda Bortigiadas Buddusò Budoni	Calangianus Golfo Aranci La Maddalena Loiri Porto San Paolo Luogosanto Luras Monti Olbia Oschiri	Padru Palau San Teodoro Sant' Antonio di Gallura Santa Teresa di Gallura Telti Tempio Pausania Trinità d'Agultu Vignola	

Eventuali comunicazioni agli uffici di ARGEA dovranno essere inviate tramite PEC all'unico indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it